

In attuazione della Direttiva n.14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione recante *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12/11/2011, n. 183"* si comunica quanto segue.

Dal 1° Gennaio 2012 i certificati rilasciati da questo Ordine ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi e riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: *"A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"* (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445).

Per **Amministrazioni Pubbliche** si intendono, come definito dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*.

Per **Gestori di Pubblici Servizi** devono intendersi le Aziende locali che gestiscono pubblici servizi e gli Enti costituiti in forma societaria che gestiscono servizi pubblici, quindi le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc., nonché le aziende municipalizzate, l'ENEL, le Poste Italiane S.p.a., la RAI S.p.a., le Ferrovie dello Stato, la Telecom, Autostrade S.p.a. ecc.

**Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 40 d.p.r. 445/2000 da parte dell'art. 15 della Legge 183/2011, a partire dal 1° Gennaio 2012 " le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47" del d.p.r. 445/2000.**